

Allegato "C" al N. 46513/22127 di Repertorio

STATUTO della

FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ETS

Articolo 1- Costituzione- Denominazione- Sede - Durata

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato,

"FONDAZIONE SAN RICCARDO PAMPURI ETS"

(di seguito la "Fondazione").

2. Sono Fondatori i Comuni di Morimondo, Gaggiano, Rosate, Gudo Visconti, Vernate, Ozzero, Vermezzo e Zelo Surrigone (ora denominati Vermezzo con Zelo) e la Fondazione Rhodense (ora denominata Fondazione Giuseppe Restelli).

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Morimondo (MI).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori, che non è organo della Fondazione, svolge una funzione consultiva in merito alla gestione della RSA Pampuri ed esprime parere nel caso di modifica dello statuto.

Articolo 3 Soggetti importanti per la Fondazione

1. Si considerano soggetti importanti per la Fondazione:

- i Fondatori;
- i Sostenitori.

La qualifica di Fondatore o di Sostenitore non può essere trasferita a terzi e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né a partecipare alle decisioni della stessa.

Articolo 4 Fondatori, Sostenitori, Benemeriti

1. Sono **Fondatori** i Comuni di Morimondo, Gaggiano, Rosate, Gudo Visconti, Vernate, Ozzero, Vermezzo e Zelo Surrigone (ora Vermezzo con Zelo) e la Fondazione Rhodense (ora Fondazione Giuseppe Restelli).

2. Sono **Sostenitori** i comuni, gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che, successivamente alla costituzione della Fondazione abbiano contribuito al perseguimento dei suoi scopi mediante donazioni e/o lasciti testamentari.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Albo dei Benemeriti nel quale, previa delibera del Consiglio stesso, vengano annotati gli Enti di ogni tipo e le persone fisiche che abbiano contribuito in maniera rilevante (tale da meritare un riconoscimento formale), tramite la propria opera e/o le proprie elargizioni al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 5 – Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c).

2. La Fondazione opera nei settori beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria. La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinate all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque venirle altrimenti, a provvedere con offerte assistenziali e socio-sanitarie direttamente o indirettamente a favore delle persone anziane che si trovino in stato di bisogno e siano residenti in Lombardia.

3. La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce le persone svantaggiate residenti nei Comuni fondatori. La Fondazione nell'ottemperare al proprio scopo ha esclusivo fine di solidarietà sociale.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

Articolo 6 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti attuativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione.

Articolo 8 – Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A. conferimenti in denaro o di beni mobili o immobili, impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B. beni che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o privati per incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- le eventuali elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinate all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 9– Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Le cariche sono elettive e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, i quali restano in carica per cinque esercizi, nominati con le seguenti modalità:

1 (uno) membro designato dal Comune di Morimondo, 1 (uno) membro designato dalla Fondazione Giuseppe Restelli, 3 (tre) membri nominati dal

Consiglio di Amministrazione uscente.

La nomina da parte del Comune di Morimondo, in persona del Sindaco pro tempore, si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura – quindi - quale mandato fiduciario con rappresentanza; sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune sull'operato del designato.

2. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 del D. lgs. N. 117/2017.

3. Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. L'avviso di convocazione va inviato per iscritto - con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento - con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere di almeno 1 (un) giorno.

Nell'avviso di convocazione si può prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione stessa.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica ed il membro dell'organo di controllo sia presente o quanto meno sia stato previamente informato della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito a ciascuno degli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e visionare i documenti, e prendere parte alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone ed approva il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma della Fondazione, promuovendone e coordinandone

l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Il Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Segretario della Fondazione spetta il compito di:

- a) coadiuvare il Presidente nella predisposizione ed attuazione delle iniziative della Fondazione;
- c) controllare il livello di raggiungimento dei programmi della Fondazione;
- d) attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi verbali;
- f) attendere alla corrispondenza della Fondazione.

Articolo 13 – L'Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, il quale resta in carica per tre esercizi. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. All'Organo di Controllo è possibile assegnare anche la funzione di Revisione Legale; in tal caso il componente dovrà essere nominato tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- Verifica che il bilancio sociale, laddove obbligatorio nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento accedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.

Articolo 14 – Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione, che resta in carica per tre esercizi, è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota al bilancio.

Articolo 16 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti.

Articolo 17 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

Articolo 19 – Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.to: Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE RISPETTO AD
ORIGINALE ANALOGICO**

(Art. 22 comma primo D. Lgs. N. 82/2005. Art. 68 ter L. n. 89/1913)

Io sottoscritto dott. Pierluigi Scalamogna, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, con residenza in Abbiategrasso, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale,

CERTIFICO CHE

la presente copia – la quale consta di 17 complessive facciate utili ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me notaio (mediante il software “E Sign”) con la mia firma digitale (di cui al Certificato n. 47 40 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con vigenza fino al 24 luglio 2026), secondo quanto disposto dall'art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente – è conforme all'originale documento analogico da me firmato a norma di legge, di cui al mio Repertorio n. 46513, Raccolta n. 22127, del giorno 17 marzo 2026, registrato a Milano il 23 marzo 2026, al n. 20586 Serie 1T. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D. Lgs. 82/2005).

In Abbiategrasso, Galleria Europa n. 4, ventitre marzo duemilaventisei.

File firmato digitalmente dal notaio Pierluigi Scalamogna